

Le principali agevolazioni fiscali per le imprese

# Credito d'imposta quotazione PMI

a cura del Settore Fisco e Diritto d'Impresa



Ultimo aggiornamento: gennaio 2025

# Credito d'imposta quotazione PMI

La Legge di bilancio 2018¹ ha introdotto un credito d'imposta a favore delle "piccole e medie imprese" che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, avviano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

Con il Decreto ministeriale 23 aprile 2018, sono state definite le norme di attuazione.

Successivamente l'agevolazione ha subito diverse proroghe, prima con la Legge di bilancio 2021<sup>2</sup> – che ha esteso il credito d'imposta fino al 31 dicembre 2021 – in seguito con la Legge di bilancio 2022<sup>3</sup>, che ha prolungato la disposizione sino al 31 dicembre 2022, riducendo però la misura del beneficio. Con la Legge di bilancio 2023<sup>4</sup> è stata prorogata l'agevolazione a tutto il 2023 ed è stato innalzato l'importo. Con la Legge di conversione del decreto "Milleproroghe" <sup>5</sup> il credito d'imposta è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024. Infine la Legge di bilancio 2025<sup>6</sup> ha esteso l'agevolazione fino al 31 dicembre 2027.

# **Ambito soggettivo**

Il credito d'imposta riguarda le piccole e medie imprese (PMI), così come definite dalla raccomandazione UE 2003/361/CE, vale a dire le imprese che presentano le seguenti caratteristiche:

- hanno meno di 250 occupati;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Per fatturato s'intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del Codice civile. Per totale di bilancio s'intende il totale dell'attivo patrimoniale. I dipendenti devono essere calcolati in termini di Unità Lavorative Anno - ULA (un lavoratore a tempo pieno per tutto l'anno è considerato 1 ULA. Un lavoratore part-time, che lavora la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 1, commi da 89 a 92, Legge n. 205/2017.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. 1, comma 230, Legge n. 178/2020.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Art. 1, comma 46, Legge n. 237/2021.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Art. 1, comma 395, Legge n. 197/2022.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Art. 1, comma 449, Legge n. 207/2024



metà del tempo di lavoratore a tempo pieno conta 0,5 ULA). Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA ma devono percepire dei compensi per l'attività lavorativa svolta.

Nel caso di impresa "associata" o "collegata" è necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di bilancio delle imprese collegate e associate.

Possono quindi fruire del credito d'imposta le piccole e medie imprese (PMI) che:

- alla data di presentazione della domanda, sono costituite e regolarmente iscritte al Registro delle imprese;
- operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. UE 651/2014, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
- ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2027;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal ministero dello Sviluppo economico;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi del Reg. UE 651/2014. Un'impresa è considerata in difficoltà qualora soddisfi una delle seguenti circostanze:
  - nel caso di una "società a responsabilità limitata" (diversa da una PMI costituitasi da meno di 3 anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva n. 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata);
  - nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di 3 anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si



intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della Direttiva n. 2013/34/UE (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);

- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

# **Ambito oggettivo**

Il credito d'imposta spetta:

- nella misura del 50% delle spese di consulenza complessivamente sostenute dal 1° gennaio 2018;
- fino a un massimo di 500.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per le imprese che hanno ottenuto l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2021;
- fino ad un massimo di 200.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 per le imprese che hanno ottenuto l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2022;
- fino a un massimo di 500.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2027 per le imprese che hanno ottenuto l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2027.

#### Spese ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o dello Spazio economico europeo<sup>7</sup>:

- attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri:
  - l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione;
  - l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale;
  - il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Vd. definizioni contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32 del 23 dicembre 2020.



- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
- assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri:
  - le attività relative alla definizione dell'offerta;
  - la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati;
  - la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Le spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione.

Sono ammessi i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività e prestate da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche, esclusi i soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria) come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari (come, ad esempio, quelli relativi alla consulenza fiscale, legale o alla pubblicità). Sono, invece, escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria.

Tra i costi rilevanti ai fini dell'agevolazione rientra anche l'IVA indetraibile derivante da un pro-rata pari a zero.

L'effettivo sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita attestazione rilasciata da uno dei seguenti soggetti:

- presidente del collegio sindacale;
- revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
- professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

# Ambito temporale

Originariamente la Legge di Bilancio 2018<sup>8</sup>, che aveva istituito il credito d'imposta, aveva previsto che fossero agevolabili i costi sostenuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Art. 1, commi da 89 a 92, Legge n. 205/2017.



Con la Legge di Bilancio 2021<sup>9</sup> l'agevolazione era stata prorogata, agevolando i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2021.

Con la Legge di Bilancio 2022<sup>10</sup> il credito d'imposta è stato prorogato, riconoscendo i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022, con una riduzione dell'importo usufruibile da 500.000 a 200.000 euro.

Con la Legge di Bilancio 2023<sup>11</sup>, il credito d'imposta è stato prorogato, riconoscendo i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2023, con un nuovo innalzamento dell'importo usufruibile da 200.000 a 500.000 euro.

Con la conversione in legge del Decreto "Milleproroghe<sup>12</sup> l'agevolazione è stata prorogata, agevolando i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2024.

Infine con la Legge di Bilancio 2025<sup>13</sup> il credito d'imposta è stato prorogato fino al 31 dicembre 2027.

#### Modalità di accesso

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le PMI che conseguono la quotazione in un mercato regolamentato/sistema multilaterale di negoziazione devono inoltrare nel periodo compreso tra il 1º ottobre dell'anno in cui ottengono la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, apposita domanda al Ministero dello Sviluppo economico, da inviare, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata Dgind.div05@pec.mimit.gov.it.

### La richiesta <sup>14</sup> contiene:

- gli elementi identificativi dell'impresa, compreso il codice fiscale;
- l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti per l'ammissione alla quotazione, nonché l'attestazione dei costi sostenuti;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- gli elementi identificativi della propria dimensione di PMI (addetti, fatturato, capitale investito, eventuali imprese collegate/associate);
- l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese per le quali si intende fruire del credito di imposta, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Art. 1, comma 230, Legge n. 178/2020.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Art. 1, comma 46, Legge n. 234/2021.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Art. 1, comma 395, Legge n. 197/2022.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Art. 1, comma 449, Legge n. 207/2024.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Formulata secondo lo schema di cui all'allegato A al DM 23 aprile 2018.



- la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo;
- la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del DLgs. n. 159/2011;
- procura del sottoscrittore della domanda, nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale.

Entro i successivi 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze (quindi entro il 30 aprile dell'anno successivo alla quotazione), la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo economico, dopo aver verificato i requisiti previsti e la documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determinerà la percentuale massima del credito d'imposta e comunicherà alle PMI il riconoscimento (ovvero il diniego) dell'agevolazione e l'importo effettivamente spettante.

#### Modalità di fruizione

Il credito di imposta assegnato è fruibile:

- in compensazione tramite Mod. F24<sup>15</sup>;
- dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato comunicato alla società il riconoscimento del credito d'imposta;
- attraverso esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento (codice tributo "6901"<sup>16</sup>).

#### Regime applicabile

Il credito di imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'IRAP;
- il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo (ad esempio, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare indicano nel modello redditi 2023 il credito d'imposta che sarà riconosciuto nell'anno 2023 in relazione ai costi sostenuti per la quotazione ottenuta nel 2022)<sup>17</sup>;

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ai sensi dell'art. 17 del DLgs. n. 241/1997.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Istituito con la risoluzione n. 52/2019.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Vd. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/2022 (par. 3) e istruzioni al modello Redditi SC 2022.



- non è soggetto né al limite di compensazione di 250.000 euro<sup>18</sup> né al limite generale di compensabilità di imposte e contributi di 2 milioni di euro<sup>19</sup>;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa<sup>20</sup>;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibile dal reddito di impresa<sup>21</sup>;
- è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. Ue n. 651/2014 (c.d. "Regolamento generale di esenzione").

## Principio di diritto n. 19/2018

Con il principio di diritto n. 19 del 27 dicembre 2018, Agenzia delle Entrate ha chiarito che i costi sostenuti da una società nell'ambito della procedura di quotazione sono integralmente deducibili ai fini fiscali. Ai fini del bonus, infatti, non rileva la circostanza che la quotazione avvenga tramite offerta pubblica di vendita (OPV) ovvero tramite offerta pubblica di sottoscrizione (OPS).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Art. 34 della Legge n. 388/2000.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Art. 61 del TUIR.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Art. 109, comma 5, del TUIR.

# Le principali agevolazioni fiscali per le imprese

- Credito d'imposta beni strumentali
- Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design
- Nuovo Patent box
- Credito d'imposta formazione 4.0
- ACE e ACE Innovativa
- Incentivi per gli investimenti in Start up e Pmi innovative
- Credito d'imposta quotazione PMI
- Crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas
- Agevolazioni per la sostenibilità ambientale
- Società benefit
- <u>Le detrazioni edilizie per le imprese</u>
- Credito d'imposta investimenti pubblicitari
- <u>Le agevolazioni riservate ai settori dello sport, editoria, cinema e turismo</u>
- Incentivi per investimenti al Sud
- Zone economiche speciali e Zone franche urbane



